



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: sgrassi@figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Attività di Base: attivibase_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 49 del 19 novembre 2022

SOMMARIO

1.	COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.	1352
1.1	CIRCOLARE N. 44 - CIRCOLARE N. 37-2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND	1352
1.2	CIRCOLARE N. 45 - CIRCOLARE N. 38-2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND	1354
1.3	COMUNICATO UFFICIALE N. 153 - CU N. 141/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE	1355
2.	COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO	1356
2.1	RISTORI SPESE SANITARIE/SANIFICAZIONE: ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022 LE DOMANDE	1356
2.2	DISP. PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVITÀ AL VIRUS SARS-COV2 NELL'AMBITO DEL "GRUPPO SQUADRA"	1357
3.	GARE	1358
3.1	MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	1358
4.	GIUSTIZIA SPORTIVA	1358
4.1	DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	1358

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.

1.1 CIRCOLARE N. 44 - CIRCOLARE N. 37-2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND



Roma, 18 novembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 44

Oggetto: Consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate – Superbonus per lavori effettuati su immobili di proprietà comunale, dati in concessione a Società Sportive Dilettantistiche, destinati a spogliatoi – Ammissione al Superbonus

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 37-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 37 – 2022

Oggetto: Consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate – Superbonus per lavori effettuati su immobili di proprietà comunale, dati in concessione a Società Sportive Dilettantistiche, destinati a spogliatoi – Ammissione al Superbonus

Con nota pervenuta alla Lega Nazionale Dilettanti il 14 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso la risposta ad una istanza di consulenza giuridica avanzata dalla Lega stessa in merito alla spettanza, o meno, dell’accesso al Superbonus del 110%, previsto dall’art. 119 del D.L. 34 del 2020 (“Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente ai lavori effettuati su immobili destinati a spogliatoi, di proprietà dei Comuni e da questi dati in concessione, con *regolare contratto di concessione*.

La LND ha espresso, in proposito, il parere che il contratto di concessione a favore delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, finalizzato allo svolgimento dell’attività sportiva di durata pluriennale, il quale prevede spesso la corresponsione di corrispettivi, possa essere assimilato ad un titolo di possesso idoneo all’assimilazione ad un contratto di locazione o di comodato.

L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-91/2020 in oggetto, premettendo la necessità che gli interventi agevolabili debbano essere realizzati **esclusivamente** su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, ha precisato che, come chiarito con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, *“la detrazione spetta per interventi realizzati sui predetti immobili o parte di immobili posseduti – in qualità di proprietari o titolari di un diritto reale di godimento – o detenuti sulla base di un titolo idoneo – contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato – al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedenti il predetto avvio”*.

L’Agenzia ritiene che possa considerarsi titolo idoneo, ai fini della detrazione, anche una convenzione stipulata dalle predette Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche con un Ente Pubblico concedente quale, ad esempio, un Comune, proprietario dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili; ciò a condizione che sia possibile verificare che l’Associazione o la Società Sportiva abbia la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo prima dell’inizio dei lavori o del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione (ad esempio, mediante il sistema di protocollazione adottato dal Comune), nonché il consenso del concedente all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario.

Ne consegue che il *contratto di concessione* legittima la detenzione dell’immobile, e possa costituire titolo idoneo a consentire ai concessionari l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus.

Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, *“in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso degli Enti Locali proprietari degli immobili all’esecuzione dei lavori da parte dei concessionari, è ammesso, quindi, l’accesso al Superbonus, in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi relativi agli immobili adibiti a spogliatoi”*.

1.2 CIRCOLARE N. 45 - CIRCOLARE N. 38-2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND



Roma, 18 novembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 45

Oggetto: Conversione in Legge n. 175 del 17 novembre 2022 del D.L. n. 144 del 23 settembre 2022

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 38-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 38 – 2022

Oggetto: Conversione in Legge n. 175 del 17 novembre 2022 del D.L. n. 144 del 23 settembre 2022

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, è stata pubblicata la Legge n. 175 del 17 novembre 2022, di conversione del D.L. n. 144 del 23 settembre 2022, del quale è stata data notizia con la Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n.27 del 26 settembre 2022.

Con la Legge di conversione non sono state apportate modifiche di rilievo al Decreto n. 144, fatta salva, per il settore sportivo, quella relativa all'**art. 19, comma 12**, che prevede l'erogazione di una indennità *una tantum* di 150,00 euro, tra l'altro, ai collaboratori sportivi come individuati dall'**art. 32, comma 12**, secondo periodo, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e dall'**art. 22, comma 2**, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazione dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142. Nel testo del Decreto era, originariamente, previsto che l'indennità venisse erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A., ma con la Legge di conversione è stato invece stabilito che l'Ente erogante sia l'**INPS**.

Inoltre, sono state apportate modifiche all'**art. 8** recante disposizioni urgenti in favore degli Enti del Terzo Settore.

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della **F.I.G.C.:** <http://www.figc.it> e su quello della **L.N.D.:** <http://www.lnd.it/>. Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i tesserati alla F.I.G.C.. Si raccomanda un'attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per l'accesso diretto.

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 153 - CU N. 141/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9798-comunicato-ufficiale-n-153-cu-n-141-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

2.1 RISTORI SPESE SANITARIE/SANIFICAZIONE: ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022 LE DOMANDE

Con riferimento al DPCM 3 ottobre 2022 pubblicato in data 7 novembre 2022 e rinvenibile al seguente link <https://www.sport.governo.it/media/3858/dpcm-3-ottobre-spese-sanificazione.pdf>, la Lega Nazionale Dilettanti ha definito in accordo con la FIGC quanto di seguito indicato in merito alle modalità a cui attenersi e i relativi prospetti da utilizzare per la richiesta di ristori per spese sanitarie e di sanificazione. In particolare:

- possono accedere al Fondo Ristoro Spese sanitarie e di sanificazione tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- il contributo non spetta a chi abbia cessato alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 4 del 2022 (**27 gennaio 2022**);
- le richieste possono essere presentate sulla base delle spese effettivamente sostenute, facendo riferimento all'applicazione del principio di cassa;
- l'ammontare delle spese sostenute durante l'intero periodo di riferimento, che **è dal 1° febbraio 2020 al 31 marzo 2022**, dovrà essere oggetto di apposita e puntuale certificazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale del soggetto richiedente o di un Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali oppure di un Professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro, oppure del Responsabile del Centro di Assistenza Fiscale;
- ai soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del Decreto attuativo del 16 dicembre 2021 sarà decurtato quanto già percepito in precedenza;
- su indicazione della F.I.G.C., si specifica quanto deve essere attestato dal soggetto certificatore di cui all'art. 4 comma 3 del DPCM:

1. sussistenza dei requisiti richieste come soggetto certificatore, indicando i riferimenti del caso (es. numero di iscrizione Albo, ecc.) e come soggetto beneficiario (art. 2 del DPCM);
2. rispetto al principio di cassa per la documentazione prodotta da Società o Associazioni Dilettantistiche e che le spese rendicontate siano state effettivamente sostenute entro il periodo previsto (1 febbraio 2020 – 31 marzo 2022);
3. completezza di tutta la documentazione richiesta e predisposizione secondo le modalità richieste dall'art. 3 comma 2 (*IL CERTIFICATORE DOVRÀ FIRMARE OLTRE ALLA CERTIFICAZIONE ANCHE IL PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE INVIATO*);
4. inerenza dei costi alle finalità del Decreto e alle tipologie di cui all'art. 4 comma 2 del DPCM;
5. ammontare delle spese sostenute nell'intero periodo e ritenute ammissibili;
6. le spese rendicontate non devono aver beneficiato di ulteriori contributi (*ES. CONTRIBUTI LEGGE MELANDRI, CONTRIBUTI FONDO PROFESSIONISMO FEMMINILE, ALTRI CONTRIBUTI COVID, ECC*)

- dovranno essere rendicontate nuovamente nei prospetti ed essere attestate dal soggetto certificatore anche le spese oggetto della rendicontazione di cui al precedente DPCM del 16 settembre 2021;

- i soggetti richiedenti dovranno fornire i prospetti di rendicontazione, tutti i giustificativi di spesa (fatture, pagamenti, ecc.) e la citata certificazione. Non dovranno essere re-inviolate le copie dei giustificativi di spesa già fornite con la precedente rendicontazione. I prospetti inviati dovranno essere firmati dal legale rappresentante della Società e dal soggetto certificatore, e inviati in formato Excel o PDF;

- qualora nel periodo di riferimento sopra richiamato, cioè dal 1° febbraio 2020 al 31 marzo 2022, le Società richiedenti siano state interessate da promozioni e/o retrocessioni nei campionati, le relative istanze dovranno essere inoltrate soltanto al Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque in cui la Società si trova attualmente a svolgere il campionato di competenza nella corrente stagione sportiva 2022/2023.

Si ribadisce che **la richiesta di erogazione del contributo va effettuata:**

- **ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2022**

- **IN MODALITÀ TELEMATICA PER IL TRAMITE DEL COMITATO**

- **LA PRATICA DOVRÀ ESSERE REDATTA UTILIZZANDO LA SEGUENTE MODULISTICA:**

- all.2 https://www.figctrento.it/documenti/modulistica/All.%202_Format-da-inviare-a-organismi-sportivi.xlsx

- all.3 https://www.figctrento.it/documenti/modulistica/All.%203_DPCM%203%2010%202022%20-.xlsx

Per quanto attiene la specifica operatività, si rappresenta che al fine di presentare la domanda con la documentazione correlata è stata predisposta sul **PORTALE SOCIETÀ L.N.D.** nella Sezione "**Altri Servizi**" una specifica tipologia di pratica denominata "**RIMBORSO SPESE SANITARIE DECRETO ATTUATIVO 2022**", sul quale la Società, dopo aver caricato la domanda e la documentazione, procederà alla firma elettronica della stessa.

2.2 DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVITÀ AL VIRUS SARS-COV2 NELL'AMBITO DEL "GRUPPO SQUADRA" (ATTIVITÀ UFFICIALE 2022/2023)

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell'ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023, la Circolare n. 19 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. del Comitato Provinciale Autonomo di Trento n. 25 di data 8.9.2022, **per le Società partecipanti ai Campionati organizzati dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento viene modificata ai paragrafi C) e D) punto 1) ultimo capoverso come sotto indicato, fermo e invariato il resto.**

C) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI

- 1) La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici **superiore a 8 (otto)**. La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e calciatrici) a seguito dell'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 **superiore a 8 (otto)** unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto), i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell'elenco "gruppo squadra" comunicato al Comitato/Delegazione competente. Qualora, durante o appena terminato il periodo di isolamento previsto dalla normativa vigente per i/le calciatori/calciatrici interessati/e, il numero degli/delle stessi/stesse superi quello sopra indicato, la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva.
- 2) Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e non oltre la data fissata da questi ultimi, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria calciatori/calciatrici. L'elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 30 (trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.

D) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI

- 1) La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di giocatori/giocatrici **superiore a 5 (cinque)**. La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (giocatori e giocatrici) a seguito dell'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di giocatori/giocatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 **superiore a 5 (cinque)** unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque), i casi positivi di giocatori/giocatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell'elenco "gruppo squadra" comunicato al Comitato/Delegazione competente. Qualora, durante o appena terminato il periodo di isolamento previsto dalla normativa vigente per i/le calciatori/calciatrici interessati/e, il numero degli/delle stessi/stesse superi quello sopra indicato, la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva.

- 2) Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e non oltre la data fissata da questi ultimi, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria giocatori/giocatrici. L'elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 20 (venti) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.

3. GARE

3.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE

GIRONE A

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
10A	TELVE	VALSUGANA	04/12/22	19/11/22	10.30	18.00	TELVE SINT.

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

4.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 19/11/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 13/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 13/11/2022 **A.S.D. NAGO TORBOLE A.C. – A.C.D. AQUILA TRENTO**

- su segnalazione della Società AQUILA TRENTO, che segnala la mancata annotazione riguardante il proprio dirigente/massaggiatore Sig. NARDIN PAOLO sul C.U. n.48 dd. 17.11.2022, in quanto era stato allontanato dall'arbitro verso la fine della gara:

- verificato e riscontrato che effettivamente per un refuso non si era provveduto alla motivazione sul C.U. n. 48 dd. 17.11.2022;

DELIBERA

- di inibire il dirigente/massaggiatore Sig. NARDIN PAOLO della Società AQUILA TRENTO fino al 24.11.2022.

Publicato in Trento il 19/11/2022

Il Segretario
(dott. Martino Condini)

Il Presidente
(avv. Stefano Grassi)